



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 3057

Data di registrazione: 31/12/2025

Ufficio Protezione Civile

OGGETTO: ORDINANZA PER LA ELIMINAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA E/O PRIVATA, IN CASO DI VENTO E/O DI PRECIPITAZIONI A CARATTERE NEVOSO, A CAUSA DELLA PRESENZA DI ALBERI PERICOLANTI E COMUNQUE INCOMBENTI SULLA PUBBLICA VIA O INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA DELLE LINEE BARI-LECCE, MARTINA FRANCA – LECCE E LECCE – GALLIPOLI DA METTERE IN SICUREZZA E/O ABBATTERE.

IL SINDACO

RICHIAMATA

- la nota Protocollo N.0225113/2025 del 11/12/2025 pervenuta da parte di FSE – FERROVIE DEL SUD EST - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE avente ad oggetto “ *Richiesta ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria*” rivolta al Sindaco del Comune di Lecce, alla Prefettura di Lecce - Ufficio Territoriale del Governo e al Gruppo dei Carabinieri Forestali di Lecce con riferimento al territorio interessato dall'attraversamento dell'infrastruttura ferroviaria delle linee Martina Franca-Lecce e Lecce-Gallipoli;
- la nota Protocollo N.0216464/2025 del 28/11/2025 della Prefettura di Lecce recante medesima richiesta pervenuta da parte di RFI – RETE FERROVIA ITALIANA - GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, con riferimento alle aree limitrofe alla sede ferroviaria della linea Bari-Lecce;

PRESO ATTO della potenziale presenza di vegetazione arborea, erbacea ed arbustiva, radicata lungo il ciglio delle strade presenti sul territorio di questo Comune, a volte ammalorata, suscettibile di caduta o collocata in posizioni pericolose con rami, prospicienti/protendenti sulla sede viabile, che limitano la visibilità e nascondono i segnali stradali interferendo, quindi, con la corretta funzionalità della strada;

CONSIDERATO che tale situazione costituisce grave limitazione alla corretta fruizione, in sicurezza, delle strade pubbliche rappresentando di fatto un grave pericolo per la circolazione stradale soprattutto in occasione di eventi meteorologici intensi quali temporali e forti raffiche di vento cui è sovente esposto il territorio comunale e per l'alta probabilità di caduta alberi e/o rami per l'eventuale sovraccarico dovuto a precipitazioni di carattere nevoso che potrebbero verificarsi;

RITENUTO doveroso richiamare l'attenzione dei privati proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie dove insistono alberi di alto fusto particolarmente sviluppati a ridosso di strade ed edifici, sulla necessità di sottoporre tali alberi

a valutazione di tenuta statica da parte di esperto del settore (perito agronomo o equivalente) al fine di accertarne le condizioni di tenuta e stabilità dell'essenza stessa relativamente al pericolo di caduta o schianto in ragione del punto di radicazione (vicinanza di abitazioni – aree di circolazione ferroviaria, veicolare e pedonale ecc.) in considerazione dell'evento meteo cui sono state sottoposte nel passato o saranno nel futuro;

RITENUTO di dover procedere all'adozione di Ordinanza in merito al taglio delle piante lungo i bordi delle strade ed aree pubbliche o interferenti con la sede ferroviaria e ciò anche al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, in considerazione di fattori di rischio conseguenti a cattive condizioni atmosferiche;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

VISTO l'art. 29 "Piantagioni e siepi" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai "proprietari confinanti di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondano la segnaletica e che compromettano leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie";

VISTO l'art. 30 "Fabbricati, muri e opere di sostegno" del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i., che fa obbligo ai proprietari di "fabbricati o muro latitante o fronteggiante la strada ometteva di effettuare opere o lavori di manutenzione o conservazione necessari per assicurare il mantenimento della pubblica incolumità";

VISTO

- il D.P.R. 753/80 artt. 52 – 55 e 56 "Nuovo regolamento delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto";
- il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali" artt. 50 e 54;
- il D. Lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"
- il D. Lgs. n. 1 del 2018 "Codice di Protezione Civile"
- Regolamento Regione Puglia n. 10/2009 e s. m. e i. (n. 19/2017 e n. 15/2018) recante disposizioni in materia di tagli boschivi e gestione delle alberature

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

1. a tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, interferenti con la sede ferroviaria, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, a far data della presente ordinanza, di provvedere a mantenere una fascia protettiva libera da alberature nel rispetto delle prescrizioni previste dagli artt. 52, 55 e 56 D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, mediante quanto di seguito specificato:

- ☐ taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- ☐ potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;
- ☐ rimozione immediata dalla sede stradale ed aree pubbliche di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi;
- ☐ taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che possa interferire con la sede stradale;
- ☐ tenuta dei fabbricati e dei muri di qualsiasi genere in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade;
- ☐ tenuta dei terreni non edificati a qualunque uso adibiti, con lo sfalcio dell'erba e la rimozione della vegetazione infestante, al fine del mantenimento delle condizioni di buono stato, di decoro e pulizia provvedendo altresì alla rimozione dell'eventuale materiale abbandonato da terzi.

2. alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arboratee a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante **la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione anche al fine di evitare che eventuali incendi** si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 19 del 24/07/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione.

I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi di soccorso.

AVVERTE CHE

La violazione del presente provvedimento, per il caso di inottemperanza, è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 650 Codice Penale;

COMUNICA

Che i proprietari dei terreni oggetto della presente ordinanza dovranno verificare con il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Patrimonio la presenza di alberi di interesse paesaggistico ambientale.

AVVERTE

Che le operazioni di taglio e/o potatura delle piante, dovranno essere eseguite usando particolare cura in modo che nella caduta non provochino danni a persone, o a cose. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche;

Nell'eventualità in cui gli interessati non provvedano al taglio delle piante e delle siepi, nonché alla manutenzione fabbricati o muri latitanti o fronteggianti la strada, verranno applicate le previste sanzioni di legge, ai sensi del vigente Codice della Strada.

Che è fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di relativa segnaletica a norma di Legge per segnalare ai veicoli la presenza dei lavori in corso, ed inoltre di **acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione e nulla osta necessari alla realizzazione dell'intervento;**

DEMANDA

il controllo per il rispetto della presente ordinanza alla Polizia Locale di Lecce, agli Ispettori Ambientali e ai tecnici dei Settori Lavori Pubblici e Pianificazione e Sviluppo del Territorio, Patrimonio del Comune di Lecce e al Gruppo Carabinieri Forestali di Lecce

DISPONE

La notificazione della presente Ordinanza, generalizzata tramite pubblicazione all'albo pretorio on-line, alle proprietà di parchi e giardini ove sono notoriamente radicati alberi di alto fusto in fregio a strade o edifici o altre aree sensibili, al fine delle verifiche necessarie secondo i fini cautelativi del presente provvedimento.

La presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di competenza, a:

- Regione Puglia – Sezione Protezione Civile - protezionecivile@pec.rupar.puglia.it;
- Ufficio Territoriale del Governo -Prefettura di Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it;
- Provincia di Lecce: Ufficio Strade - protocollo@cert.provincia.le.it;
- Comune di Lecce: Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Settore Ambiente (Ufficio Verde Pubblico) – Settore Urbanistica (Ufficio Parco di Rauccio) – Settore Lavori Pubblici – protocollo@pec.comune.lecce.it;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce-com.lecce@cert.vigilfuoco.it;
- Questura di Lecce - gab.quest.le@pecps.poliziadistato.it;
- Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce – tle24995@pec.carabinieri.it;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali - fle43453@pec.carabinieri.it

- Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecce - le0500000p@pec.gdf.it
- Direzione Provinciale ANAS - anas.puglia@postacert.stradeanas.it;
- Direzione Operativa Infrastruttura Territoriale di Bari – RFI – rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it
- ARPA Lecce – dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

AVVERTE

Che, contro il presente provvedimento e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine, rispettivamente, di 60 giorni o di 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Sindaco
Adriana Poli / InfoCert S.p.A.
(Atto sottoscritto digitalmente)